



**COMUNE DI SAN VITO LO CAPO**  
**Provincia Regionale di Trapani**

**REGOLAMENTO**  
**PER LE OCCUPAZIONI**  
**DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**  
**E PER L'APPLICAZIONE**  
**DELLA RELATIVA TASSA**

**Delibera n° 56 del 18 12 2014**

## INDICE SISTEMATICO

### CAPO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

- Art. 1 - Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione. Classificazione.
- Art. 2 – Concessione e/o autorizzazione
- Art. 3 - Denuncia occupazioni permanenti
- Art. 4 - Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante
- Art. 5 - Occupazioni d'urgenza
- Art. 6 - Decadenza della concessione e/o autorizzazione
- Art. 7 - Revoca della concessione c/o autorizzazione
- Art. 8 - Obblighi del concessionario
- Art. 9 -Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive
- Art. 10 -Costruzione gallerie sotterranee
- Art. 11 - Occupazione del suolo pubblico da parte degli esercizi pubblici e commerciali
- Art.12 -Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione temporanee - limitatamente alla stagione estiva.
- Art. 13 - Rinnovo o proroga della concessione e/o autorizzazione

### CAPO II

#### DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

- Art. 14 - Classificazione del Comune
- Art. 15 - Suddivisione del territorio in categorie
- Art. 16 - Tariffe
- Art. 17 - Soggetti passivi
- Art. 18 - Durata dell'occupazione
- Art. 19 - Criterio di applicazione della tassa
- Art. 20 - Misura dello spazio occupato
- Art. 21 - Passi carrabili
- Art. 22 - Autovetture per trasporto pubblico
- Art. 23 - Distributori di carburante
- Art. 24 - Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi
- Art. 25 - Occupazioni temporanee - Criteri e. misure di riferimento
- Art. 26 - Occupazione sottosuolo e soprassuolo - casi particolari
- Art. 27 - Maggiorazioni della tassa
- Art. 28 - Riduzioni della tassa permanente
- Art. 29 - Passi carrabili - Affrancazione dalla tassa
- Art. 30 - Riduzione tassa temporanea
- Art. 31 - Esenzione dalla tassa
- Art. 32 - Sanzioni
- Art. 33 - Versamento della tassa
- Art. 34 - Rateizzazione
- Art. 35 - Rimborsi
- Art. 36 - Ruoli coattivi
- Art. 37 - abrogazione norme precedenti
- Art. 38 - disciplina transitoria
- Art. 39 - Entrata in vigore

## **CAPO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE**

Il presente capo disciplina tutto quanto concerne le autorizzazioni, le concessioni, le revoche ecc. nonché le relative procedure, in ordine alle vigenti disposizioni di legge, in particolare in ordine al D.Lgs 15 novembre 1993 n. 507, e successive modifiche ed integrazioni.

#### **Art. 1**

##### **Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione. Classificazione**

1. Ai sensi dell'art. 38, commi 1 e 3 del D.lgs 507/93, è fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di uso pubblico, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi od aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata dagli uffici competenti su richiesta dell'interessato. L'occupazione dovrà essere preventivamente autorizzata, dietro il pagamento della relativa tassa e dovrà osservare il presente regolamento.
2. Con il termine di attività "food" si intende: bar/pasticcerie /gelaterie, i ristoranti, pizzerie, focaccerie, creperie, forni, frutta e verdura, le strutture ricettive alberghiere.
3. Con il termine di attività "no food" si intende tutte le attività non elencate nel precedente comma 2.

#### **Art. 2**

##### **Concessione e/o autorizzazione**

1. Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dalla competente autorità comunale SUAP sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima.
2. La concessione deve, inoltre, contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione.
3. E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
4. Ai sensi dell'art. 38, comma 4, D.Lgs 507/93 sono soggette ad imposizione comunale le occupazioni su strade statali regionali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune, previo N.O. da parte dell'Ente proprietario. Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

### **Art. 3**

#### **Denuncia occupazioni permanenti.**

Per le occupazioni permanenti, ai sensi dell'art.50 del D.lgs. n. 507/93, la denuncia, deve essere presentata secondo le modalità previste dal SUAP.

Per le strutture di interesse pubblico, e sociale e per qualsiasi edificio statale, per i quali si richiede l'istallazione di pedane di accesso per i diversamente abili, **fermo restando quanto disposto dall'art. 31 comma a) del presente regolamento**, una volta rilasciata l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, **la stessa avrà carattere permanente** fino a quando non intervengano variazioni che ne modifichino la sagoma o le dimensioni, o per cui si renda necessario il rilascio di una nuova autorizzazione.

### **Art. 4**

#### **Mestieri girovagli, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante**

1. Coloro che esercitano mestieri girovagli (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) possono svolgere tali attività sulle aree e sugli spazi pubblici individuati dal Comune **solo dopo aver ottenuto un permesso di occupazione**, secondo le modalità previste dal relativo vigente regolamento.
2. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione.
3. Per manifestazioni e/o eventi organizzati, promossi o patrocinati dal comune, potrà essere assentita la concessione di suolo pubblico con struttura precaria per l'intera durata della manifestazione.

### **Art. 5**

#### **Occupazioni d'urgenza**

1. Per far fronte a comprovate ed obiettive situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono possibilità di rinvio l'occupazione può essere effettuata dall'interessato solo dopo aver conseguito un provvedimento di autorizzazione e/o di concessione richiedendone l'urgenza. In tal caso la domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, dovrà riportare la dicitura "URGENTE"; l'ufficio provvederà ad accertare la sussistenza di tale condizione.

Per quanto riguarda le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada.

### **Art. 6**

#### **Decadenza della concessione e/o autorizzazione**

Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:

- le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;

- l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
  - la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo;
  - il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e del canone di concessione, se dovuto;
  - la mancata produzione di quanto richiesto al punto 3) dell'art. 12;
- Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

#### **Art. 7**

##### **Revoca della concessione e/o autorizzazione**

1. La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo, soprasuolo o sottosuolo pubblico è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse.
2. In caso di revoca l'amministrazione restituirà la tassa già pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro (art. 41, comma 1 D.Lgs 507/93).
3. Nell'eventuale ordinanza di revoca predisposta dal Comando di Polizia Municipale, sarà assegnato al concessionario un termine di giorni 10 per l'esecuzione dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato decorsi i quali gli stessi saranno eseguiti d'ufficio salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente.

#### **Art. 8**

##### **Obblighi del concessionario**

Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.

Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali, l'atto di concessione c/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico correlata della rispettiva planimetria.

E' pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa.

La pulizia dello spazio occupato deve essere effettuata, giornalmente, nelle ore notturne o entro le ore 8,00 del mattino.

Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

Sul suolo pubblico non è consentito l'accatastamento come deposito di sedie, tavolini o altro. E' assolutamente vietato sul suolo pubblico depositare rifiuti.

#### **Art. 9**

##### **Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive**

Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni difformi o abusive di spazi ed aree pubbliche il Comando di Polizia Municipale, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone ogni iniziativa utile e con propria ordinanza, il ripristino dei luoghi, assegnando ai responsabili un termine di 10 gg. per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione sarà effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese, nonché di quelle di custodia.

## Art. 10

### Costruzione gallerie sotterranee

1. Ai sensi dell'art. 47 comma 4, D.Lgs. 507/93, il Comune, nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa di cui al comma 1 dell'art. 47 del D.Lgs n. 507/93, impone un contributo **"una tantum"** pari al 20% delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.

## Art.11

1. Il principi guida e le modalità di occupazione dovranno essere ispirati alla sobrietà, al legame con la cultura mediterranea ed alla scarsa invasività delle strutture rispetto al substrato esistente. Va salvaguardata l'esigenza di un impatto visivo omogeneo e di apertura, non di chiusura, verso il pubblico delle diverse attività. Le strutture di arredo, tra le attività non dovranno mai ostacolare la visuale delle aree in concessione o avere impatto visivo molto forte. Le attività "food" e "no food" che occupano aree pubbliche Comunali di qualsiasi tipo o destinazione e le occupazioni in aree demaniali, dovranno sottostare alle direttive del presente regolamento. Le attività "food" e "no food" per tutti gli arredi collocati sul suolo pubblico Comunale e demaniale, dovranno attenersi a quanto disposto nel presente regolamento e nell'allegata tabella "D".

Per le attività "food" e "no food" che insistono nelle zone di rilevanza storico-ambientale (perimetrazione centro storico) e nelle zone pedonali ed a traffico limitato, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione del marciapiede a condizione che sia garantita una zona di mt 1 per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria. Nelle restanti zone ove la tipologia del marciapiede lo consenta, il passaggio pedonale dovrà comunque essere non inferiore a metri 2, salvo casi particolari da valutarsi da parte del Comando di Polizia Municipale.

2. Le attività "food" possono occupare il suolo pubblico, con autorizzazione temporanea, utilizzando il marciapiede alle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo, possono inoltre occupare la sede stradale o aree pubbliche ove consentite. La sede stradale potrà essere occupata anche con la collocazione di pedana in legno di altezza uguale al marciapiede adiacente. Sui marciapiedi, non è consentita alcuna collocazione di pedane o copertura degli stessi con qualsiasi tipo di materiale.

3. Per le attività "food" l'arredo consentito è quello previsto nell'allegata tabella "D" del presente regolamento e potrà essere composto da soli ombrelloni di colore bianco senza alcuna scritta, di altezza non superiori a metri 3,50 e di diametro non superiore a metri 4, (nelle sole piazze pubbliche potranno essere utilizzati ombrelloni di maggiore dimensione), sedie, tavolini, vasi in terracotta naturale o in fusione di plastica di colore bianco con piante, fiori e menù. La perimetrazione dell'area occupata su sede stradale con o senza pedane dovrà essere realizzata obbligatoriamente da soli vasi ornamentali con piante e fiori non spinosi, oppure con perimetrazione in lastre di vetro infrangibile di altezza non superiore a metri 1,20 e di lunghezza non superiore a metri 1,50, intervallati da vasi con piante e fiori, di larghezza non inferiore a cm 50 e di altezza non inferiore all'altezza del vetro, senza mai ostacolare la visuale del locale e l'area in concessione. Gli ombrelloni non potranno in nessun modo sporgere rispetto all'allineamento del suolo occupato. La

tipologia dell'arredo medesimo dovrà rispettare le prescrizioni stabilite dal Comune e comunque dovrà seguire, stile e materiali conformi e coerenti con l'ambiente in cui insiste l'occupazione. Sono esclusi l'utilizzo di pvc e materiali plastici in genere ad eccezione di materiale plastico di pregio e design, è inoltre escluso l'arredo riportante scritte pubblicitarie in genere. È ammesso il solo uso del logo dell'esercizio di modeste dimensioni. Viene inoltre consentito l'utilizzo di elementi con struttura in legno o rattan di colore naturale, sabbia, bianco o antracite e cuscineria in tela. Sono ammessi inoltre arredi in legno riciclato di particolare design. Tutti gli arredi dovranno essere posizionati all'interno dell'area in concessione compresi i vasi con piante e fiori.

Le tende retraibili di colore bianco potranno essere autorizzate solamente per gli accessi dell'attività, per una larghezza non superiore a metri uno per lato rispetto agli accessi, in estensione non potranno superare il limite del marciapiede.

4. La massima occupazione di suolo concesso su sede stradale, in profondità non potrà superare i mt 2.10, per la larghezza del fronte del locale. La sede stradale utile per la viabilità, nell'asse centrale della carreggiata non potrà in ogni caso essere inferiore a mt 3,50, tranne nei casi in cui il codice della strada preveda una larghezza maggiore.
5. Per occupazioni che insistono su viabilità prospicienti piazze, ville ed aree pubbliche Comunali o demaniali, non occupate da alcun fabbricato, ove lo spazio lo consenta e previo parere degli uffici competenti, potrà essere concessa una occupazione superiore a mt 2.10 di sede stradale sul lato del fabbricato. In tali casi la viabilità potrà essere garantita sul solo lato adiacente l'area pubblica, ma non potrà in ogni caso essere inferiore a mt 3,50, tranne nei casi in cui il codice della strada preveda una larghezza maggiore.
6. Per attività "food" e "no food" del territorio, che operano fuori la perimetrazione del centro storico o nelle zone esterne alla Z.T.L. , prospicienti marciapiedi di misura superiori a mt 4 non potrà essere concessa occupazione di suolo pubblico su sede stradale. In questi casi è possibile occupare il solo marciapiede con le modalità previste dal regolamento, senza collocazione di pedane a condizione che sia garantita una zona di mt 2 per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.
7. Le attività che insistono nella Piazza Francesco Girolamo Cusenza a causa dell'avvallamento della sede stradale che comporta continui allagamenti durante le piogge, potranno mantenere l'attuale occupazione con pedana, fermo restando le norme previste per la tipologia di attività riportate nei presenti articoli, nel rispetto della tabella "D" e garantendo il rispetto del transito pedonale.
8. Ai soli fini dell'applicazione del regolamento per l'occupazione del suolo pubblico, il tratto della via Savoia compreso tra la via Flores e la via Santuario, è identificato come Piazza Santuario.  
Nei lati Nord e Sud della piazza ( Sud fino all'intersezione con la via Venza), è consentita l'occupazione di una fascia di m 8,00 misurata dal fronte del fabbricato, mentre nella parete Est ed Ovest, è consentita l'occupazione di una fascia di m 2,10 misurata dal ciglio del marciapiede, così come per lo slargo di piazza laterale a sud del Santuario. Sul suolo della piazza, è vietata la collocazione di strutture e di

pedane di ogni genere e potranno essere autorizzati gli arredi per come previsto dal presente regolamento e dall'allegata tabella "D". È assolutamente vietato praticare fori, nella porzione di suolo concesso, per l'ancoraggio di oggetti di qualsiasi natura.

9. Per le occupazioni di suolo pubblico lungo il tratto di via Savoia sia ad Est che ad Ovest, nel tratto compreso tra la via Flores a Sud e la via Fratelli Maculati a Nord è consentita l'occupazione di 1/4 della larghezza della sede stradale per ciascun fronte prospettante la via, rimanendo libera nella parte centrale della carreggiata, la larghezza pari ad 1/2 dell'intera sede stradale per favorire il passaggio pedonale e veicolare.
10. Nella sede viaria di via Venza, di via Amico, di via Badalamenti, di via San Vito, di via Santuario e parte di via Orazio di Bella, interessate da pavimentazione in basolato per qualsiasi tipologia di attività, l'occupazione potrà avvenire senza collocazione di pedane né di alcuna struttura (dehors). La sede stradale utile per la viabilità, nell'asse centrale della carreggiata non potrà in ogni caso essere inferiore a mt 3,50, tranne nei casi in cui il codice della strada preveda una larghezza maggiore.
11. L'area in concessione se non occupata con pedane in legno e con l'esclusione per le zone pavimentate con basolato, dovrà essere circoscritta con una linea di vernice di colore giallo.
12. Le attività "food" di gastronomia da asporto o attività artigianali, dotate di un solo bagno destinato ai dipendenti, possono ottenere l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico per la sola collocazione di un massimo di due panchine per l'attesa, vasi in terracotta naturale o in plastica di colore bianco con piante e fiori, copertura con ombrellone di color bianco senza alcuna scritta, il tutto come da tabella "D" del presente regolamento. Per tali attività dotate anche di bagno per portatore di handicap, sul suolo occupato potranno collocare anche punti di appoggio per il consumo in loco.
13. Nel periodo dal 1 ottobre al 31 maggio le sole attività "food" relativamente ai soli esercizi pubblici di somministrazione di bevande ed alimenti, oltre alle modalità previste nei commi precedenti del presente articolo, potranno chiedere l'occupazione di suolo pubblico anche per la collocazione di una struttura precaria dehors (su sola sede stradale) con allineamento al profilo del fabbricato e nelle misure riportate nei commi precedenti. Tale struttura non potrà in alcun modo essere autorizzata e mantenuta nei restanti periodi dell'anno. Dal giorno 1 giugno al 30 settembre l'occupazione avverrà esclusivamente con le modalità previste dal comma 3. Per le attività indicate al comma 6 del presente articolo, l'eventuale collocazione di un dehors potrà avvenire occupando il marciapiede e nel rispetto del comma 1 del presente articolo.
14. Le attività "no food", potranno occupare la sola sede stradale, con autorizzazione temporanea, anche con pedana in legno di altezza pari al marciapiede, con occupazione massima di mt 2,10 dal ciglio del marciapiede per la larghezza del fabbricato, la copertura potrà essere realizzata con ombrellone bianco e tenda retraibile per come previsto dalla tabella "D". Per tali attività è vietata



l'occupazione del marciapiede. L'occupazione potrà essere concessa per la sola esposizione di pochi articoli come vetrina con altezza massima di mt 1,70. La merce esposta non dovrà ostacolare la visuale dello stesso locale e delle attività adiacenti. Lo spazio concesso non potrà essere utilizzato per la vendita ma per la sola esposizione e dovrà essere abbellito con piante e fiori.

Per le attività "no food" del territorio che operano fuori la perimetrazione del centro storico e nelle zone esterne alla Z.T.L., prospicienti marciapiedi di misura superiori a mt 4, non potrà essere concessa occupazione su sede stradale. L'occupazione potrà essere autorizzata sul marciapiede sul lato del fabbricato con profondità non superiore a mt 2,10 per la larghezza del fronte dell'attività a condizione che venga riservato alla circolazione pedonale una zona di rispetto non inferiore a mt 2, salvo casi particolari da valutarsi da parte del Comando di Polizia Municipale.

15. È assolutamente vietato appendere la merce su tende ombrelloni e sui muri perimetrali dell'attività ad eccezione delle edicole limitatamente ai soli articoli editoriali.
16. Alle attività di sala giochi, uffici in genere, agenzie viaggi ed attività che operano nel settore dell'informazione e servizi turistici, (promozioni e vendita di gite escursioni, trasferimenti ecc) non potrà essere concessa alcuna occupazione di suolo pubblico, nè su sede stradale, nè su marciapiede.  
Per gli uffici, agenzie viaggi ed attività che operano nel settore dell'informazione e servizi turistici (promozioni e vendita di gite escursioni, trasferimenti ecc) potrà essere allestito uno spazio in area pubblica Comunale, individuato dalla Giunta Municipale, da assegnare a coloro che ne faranno richiesta. Le attività esistenti su aree demaniali marittime e già autorizzate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, potranno utilizzare copertura con ombrellone, eventuale pedana in legno ed elementi di arredi quali sedie, divanetti, panche e tavoli per come da tabella "D".
17. Si demanda altresì alla Giunta Municipale, limitatamente alla stagione estiva, l'individuazione di un'area pubblica Comunale da adibire alla vendita ambulante a posto fisso non alimentare, con l'eventuale collocazione di strutture precarie, ed all'individuazione di eventuali aree da utilizzare per attività legate alla promozione del territorio, sviluppo economico e turistico.
18. Le attività che insistono su aree pubbliche, legate ai servizi nautici (circoli velici, circoli nautici, diving ecc.) potranno occupare suolo pubblico Comunale e demaniale anche con la collocazione di struttura precaria. previa autorizzazione degli uffici competenti.
19. Nel capoluogo di San Vito Lo Capo non è consentito il rilascio di nuova concessione di suolo pubblico per espletare attività di noleggio (biciclette, lettini, sdraio ecc) che ricadono su aree Comunali o demaniali marittime, fatte salve quelle già autorizzate al 2008 e per gli stessi metri quadrati. Per quanto attiene gli arredi da utilizzare potranno essere collocate eventuali pedane in legno, ombrelloni e tavoli come da allegata tabella "D". Per le frazioni di Makari e Castelluzzo, la Giunta Municipale potrà individuare apposite aree, regolamentandone l'uso. Al fine di rendere uniforme il regime delle autorizzazioni e/o concessioni già rilasciate con quelle disciplinate con il piano di utilizzazione del demanio marittimo (P.U.D.M.) adottato dal Comune, per le attività di

che trattasi, il numero complessivo di ombrelloni e lettini non può superare, rispettivamente, le 70 unità e le 140 unità per ciascun esercizio e dovranno essere osservate dagli autorizzati tutte le prescrizioni contenute nell'art.4 della relazione tecnica allegata al predetto piano.

## 20. Direttive regolamentari di carattere generale:

a). L'occupazione della sede stradale, in presenza di circolazione veicolare, deve essere indicata da apposita segnaletica, atta ad evidenziare l'ostacolo posto in essere;

b). Le occupazioni ad angolo senza struttura o con sola pedana, poste in corrispondenza di incroci con utilizzo di due sedi stradali distinte, devono essere realizzate con apposito invito in modo da facilitare la manovra in curva degli autoveicoli, ed è subordinata all'arretramento di metri 2,00 per ciascun lato dell'angolo di intersezione, in modo tale da garantire un raggio di curvatura idoneo per le manovre di immissione nella carreggiata laterale.

c). Le concessioni e/o autorizzazioni rilasciate ad attività ricadenti nelle vie impegnate nella logistica organizzativa delle manifestazioni programmate dal Comune e per ogni altra utilità pubblica, possono essere limitate nella durata con apposita deliberazione della Giunta municipale. E' altresì facoltà del Comune in occasioni straordinarie e/o ragioni di utilità o di ordine pubblico prescrivere lo sgombero delle aree concesse in uso, senza diritto di indennizzo alcuno al concessionario, salvo il caso che lo sgombero osservi carattere permanente nel qual caso si renderebbe applicabile il disposto del precedente articolo 7. Il concessionario e gli occupanti saranno obbligati ad ottemperare alla disposizione emanata, senza sollevare eccezioni ed opposizioni di sorta.

Per gli eventi organizzati o patrocinati dal Comune, le occupazioni temporanee con strutture precarie, sono in deroga al presente regolamento, previo nulla osta del Comando di Polizia Municipale sulla viabilità.

d). L'occupazione del marciapiede è consentita a condizione che sia garantito un corridoio di passaggio per come previsto dal comma 1. Il passaggio pedonale potrà essere previsto adiacente alla parete o sul lato del marciapiedi adiacente la strada. Il corridoio sarà delimitato con una linea di colore giallo evidenziata a pavimento. E' obbligatorio evidenziare la dicitura "PASSAGGIO PEDONALE", accompagnandola con apposita segnaletica (omino bianco su fondo blu);

Lo stesso passaggio pedonale dovrà essere garantito anche quando il marciapiede non raggiunga la misura minima di 1 m, al fine di garantire la continuità pedonale;

e). Su qualunque marciapiede, di misura inferiore a m 1, sia da parte dei privati che delle attività, è assolutamente vietato collocare corpi estranei (vasi con piante ecc.) che possano essere di intralcio alla libera circolazione pedonale;

f). Non saranno rilasciate autorizzazioni all'occupazione del suolo pubblico diversificate per fasce orarie e comunque per periodi inferiori alle 24 ore;

g). Le attività potranno occupare il suolo pubblico Comunale e demaniale, per come disciplinato dagli articoli del presente regolamento nel rispetto della tabella "D". E' vietato occupare l'area in concessione con, banchi frigo, frigoriferi, distributori automatizzati, spillatori di bevande, forni, attrezzature da cucina, giochi meccanici ed elettronici ( ad eccezione di particolari eventi socio culturale), e qualsiasi apparecchio elettrico e meccanico che possa generare rumori.

h). Le farmacie e le tabaccherie possono collocare distributori automatizzati per la vendita di prodotti.

i). L'occupazione del soprasuolo con bacheche murarie previa autorizzazione degli uffici competenti, è consentita con una sporgenza massima di cm 15 ed un'altezza non

inferiore a mt 1 e non superiore alla sommità dell'ingresso dell'attività produttiva.

l). Gli esercenti che sull'area in concessione intendono effettuare spettacoli o intrattenimenti vari, con l'uso di impianti video ed amplificatori dei suoni, devono munirsi dei permessi necessari e l'Autorizzazione da parte del Comune.

m). Non è consentita la concessione di suolo pubblico, con esclusione delle ditte affidatari di servizi specifici, per allocare esclusivamente tabelle pubblicitarie, per la collocazione di cartelli su cavalletti, nonché per deposito di velocipedi, biciclette a pedalata assistita, ciclomotore e veicoli atipici per il trasporto di persone o cose su cui risulta esposto materiale pubblicitario, con esclusione di mezzi privati che espongono il logo ed il nome della ditta quando circolano, sarà cura del Comune posizionare appositi portabiciclette su sede stradale.

n). La collocazione di vasi con fiori sulla carreggiata rappresenta un'occupazione di suolo pubblico, sia all'interno della Z.T.L. che nella restante parte di territorio, ed è consentita solo se preventivamente autorizzata per una larghezza massima di metri 1 dal ciglio del marciapiedi; tale concessione sarà, pertanto, onerosa.

o). Per le occupazioni sui marciapiedi di piante e fiori ai soli fini ornamentali, come abbellimento del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 31 lett. i del presente regolamento, in deroga all'art.1 dello stesso, non occorre alcuna concessione, purché questi siano adiacenti alle pareti esterne dei fabbricati e non creino ostacolo alla libera circolazione dei pedoni, in qualsiasi caso deve essere sempre garantito il passaggio pedonale per come previsto al comma 1.

p). Il concessionario che occupa spazio pubblico risulta responsabile verso i terzi, sollevando l'Ente Comune da qualsiasi responsabilità civile e penale.

21. In conseguenza delle modifiche approvate con il presente regolamento, le tabelle allegate sono così modificate e contraddistinte:

- Tabella A "Occupazioni permanenti";
- Tabella B "Occupazioni temporanee";
- Tabella C "Suddivisione del territorio in categoria";
- Tabella D "norme tecniche per gli arredi"

22. Non potranno essere concesse occupazioni di suolo pubblico sui fronti degli immobili adiacenti alle attività, tranne nei casi in cui le richieste siano munite di apposito nulla osta scritto da parte dei relativi proprietari adiacenti. Il nulla osta deve essere aggiornato al periodo di rilascio e di volta in volta, allegato alla domanda di concessione di suolo pubblico, anche in caso di proroga o rinnovo.

Le occupazioni tra due fabbricati diversi, adiacenti, disposti ad angolo e che prospettano sul medesimo suolo pubblico potranno essere concesse dividendo l'angolo in comune in parti uguali avendo cura comunque di salvaguardare l'accesso alle abitazioni e facendo salvi i diritti dei terzi. Non potranno essere concesse occupazioni di suolo pubblico per allocare cassonetti di rifiuti.

## **Art. 12.**

### **Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione temporanea.**

1.La Richiesta di Concessione del Suolo Pubblico dovrà essere presentata, all'ufficio SUAP secondo la modulistica e le direttive pubblicate sul sito del SUAP.

A corredo dell'istanza dovrà essere presentata apposita dichiarazione con la quale il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento ed alle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda

prodotta e a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà; che l'oggetto dell'occupazione non costituisca intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni. La rappresentazione del prospetto esistente del fabbricato e tutti gli arredi utilizzati, faranno parte integrante del progetto da autorizzare e dovranno essere riprodotti in planimetria e rappresentati con ampia documentazione fotografica a colori per ogni singolo elemento e con restituzione foto realistica di progetto (Render) , in assenza di tale documentazione il progetto non potrà essere istruito.

2. Le richieste saranno esaminate dallo Sportello Unico, secondo le modalità previste e previo parere rilasciato dagli uffici competenti. Per il Comune dovrà essere acquisito il parere del Comando dei Vigili urbani e dei servizi tecnici, ognuno per quanto di competenza. La concessione verrà rilasciata dall' Ufficio SUAP.

3.L'Amministrazione Comunale potrà richiedere un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dal competente ufficio SUAP.

Non è consentito il rilascio della concessione e/o autorizzazione nel caso in cui il richiedente risulti moroso nei confronti del Comune. Lo stesso dicasi nel caso in cui l'attività commerciale è volturata e/o ceduta pur rimanendo gli stessi titolari o nei casi in cui i soggetti morosi siano, a qualsiasi titolo, collegati con la ditta richiedente.

4.Non è consentita l'occupazione di suolo pubblico se non è stata ancora rilasciata l'autorizzazione da parte del SUAP e se non è stata corrisposta la tassa dovuta. Il Comando VV. UU. curerà l'esatta applicazione del presente regolamento con verifiche periodiche al fine di prevenire l'occupazione abusiva. Copia degli eventuali verbali di sopralluogo e constatazione devono essere inviati al SUAP ed all'ufficio tecnico. Ogni ufficio si attiverà per i provvedimenti di competenza.

### **Art. 13.**

#### **Rinnovo o proroga della concessione e/o autorizzazione.**

1. La richiesta di **rinnovo** deve essere redatta con le modalità previste dal SUAP.
2. Le concessioni e/o autorizzazioni, potranno essere rilasciate secondo le modalità previste nel presente regolamento. Le occupazioni di suolo pubblico, comportano l'onere per il concessionario di mantenere attivo l'esercizio, tranne il periodo utilizzato per ferie non superiore a 20 giorni e per la straordinaria manutenzione, da dimostrare mediante presentazione di adeguata documentazione (dichiarazione apertura cantiere, inail, provvedimenti amministrativi, contratto di appalto, ecc.). Tale impegno da parte del concessionario deve essere dichiarato espressamente.

## **CAPO II**

### **DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA**

Con il presente capo sono disciplinate le norme regolamentari di carattere Tributario della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare in ordine al D.lgs 15 novembre 1993 n. 507, e successive modifiche ed integrazioni.

## **Art. 14**

### **Classificazione del Comune**

Ai sensi dell'art. 43, comma 1, D.Lgs 507/93 questo Comune, agli effetti della dell'applicazione della T.O.S.A.P., appartiene alla **V** classe. La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazione della popolazione residente sarà effettuata con deliberazione con la quale dovranno anche essere modificate conseguente le tariffe, nei termini previsti dall'art. 40, comma 3, del D.Lgs 507/93.

## **Art. 15**

### **Suddivisione del territorio in categorie**

In ottemperanza dell'art. 42, comma 3 del predetto D.Lgs 507/93, il territorio di questo Comune si suddivide in tre categorie come da elenco di classificazione delle aree pubbliche deliberato contestualmente al presente regolamento con le modalità stabilite dal predetto art. 42.

## **Art. 16**

### **Tariffe**

1. Le tariffe sono adottate dall'Amministrazione Comunale entro i termini fissati dalle vigenti disposizioni di legge per l'approvazione del bilancio di previsione ed entrano in vigore dal 1° gennaio.
2. Ai sensi dell'art. 42, comma 6, la tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli artt. 44, 45, 47 e 48 del D.Lgs n. 507/93.
3. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria ed articolati, ai sensi dell'art. 42, comma 6, nelle seguenti proporzioni:

- prima categoria	100%;
- seconda categoria	85%;
- terza categoria	70%.

## **Art. 17**

### **Soggetti passivi**

Ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs n. 507/93, la tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

## **Art. 18**

### **Durata dell'occupazione**

Ai sensi dell'art. 42, comma 1 del D.Lgs n. 507/93, ed ai fini dell'applicazione della tassa, le occupazioni sono permanenti o temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione e/o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

## **Art. 19**

### **Criterio di applicazione della tassa**

1. La tassa è commisurata secondo i dettami dell'art. 3 comma 59 della Legge n. 549 del 28/12/95.
2. La tassa è commisurata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: le strade, le piazze, gli spazi e quant'altro oggetto del tributo sono inclusi nelle tre categorie di cui all'art. 14 e nell'elenco di classificazione approvato ai sensi di legge.
3. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, in unica soluzione, e si applica, sulla base delle misure di tariffa per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

## **Art. 20**

### **Misura dello spazio occupato**

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 4 la tassa è commisurata alla superficie occupata e, nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, si determina autonomamente per ciascuna di esse.
2. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture cavi ed impianti in genere, effettuati nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o metro lineare superiore.
3. Nel caso in cui si verifica un'occupazione superiore a quanto denunciato, la misura accertata vale retroattivamente, sin dall'inizio del periodo di occupazione accertato dal comando VV. UU.. Le richieste di riduzione o le rinunce valgono dal giorno in cui la domanda è ricevuta dal protocollo dell'ente.
4. I corridoi di accesso al locale, identificati in uno per locale, dalle dimensioni di m 1,0 per la profondità del suolo richiesto, non sono computati nel calcolo dell'occupazione del suolo.

## **Art. 21**

### **Passi carrabili**

1. La tassa è dovuta per gli accessi considerati passi carrabili costituiti da manufatti o da modifiche al piano stradale intesi a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata
2. La tassa è altresì da pagarsi per gli accessi a raso qualora venga richiesto il rilascio dell'apposito cartello segnaletico al fine di vietare la sosta nell'area antistante gli accessi.
3. La superficie tassabile, per ogni tipo di passo carrabile, si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale" (legge 549/95).

## **Art. 22**

### **Autovetture per trasporto pubblico**

Ai sensi dell'art.44, comma 12, del citato D.Lgs 507/1993, per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

L'imposta complessiva dovuta per l'intero territorio per le superfici di cui al comma precedente è proporzionalmente assolta da ciascun titolare di autovettura che fruisce di detti spazi.

## **Art. 23**

### **Distributori di carburante**

1. Ai sensi dell'art. 48, dal comma 1 al comma 6, la tassa stabilita per i distributori di carburante nella tariffa, va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.
2. E' ammessa tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
3. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.
4. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
5. La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq. 4.
6. Le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati comunque utilizzati, sono soggette alla tassa di occupazione di cui all'art. 6 del presente regolamento.

## **Art. 24**

### **Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi**

Al sensi dell'art. 48, comma 7, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annuale, come da tariffa.

## **Art. 25**

### **Occupazioni temporanee - Criteri e misure di riferimento**

1. Ai sensi dell'art. 45, commi 1 e 2, sono temporanee le occupazioni inferiori all'anno:
2. La tassa si applica, in relazione ai giorni di occupazione, a tariffa intera.
3. Per le occupazioni temporanee si applica:
  - fino a 14 giorni: tariffa intera;
  - oltre 14 giorni e fino ai 30 giorni riduzione del 25%;



- oltre i 30 giorni: riduzione del 50%.
- 4. Ai sensi dell'art. 47, comma 5, per le occupazioni temporanee di suolo, sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, condutture ed impianti in genere, la tassa è determinata ed applicata in misura forfettaria, secondo la tariffa.

#### **Art. 26**

##### **Occupazione sottosuolo e soprassuolo - Casi particolari -**

1. Per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, la tassa è determinata forfettariamente.
2. Per l'occupazione del territorio comunale il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria della tariffa riferita alla classe del Comune: - fino a 20.000 abitanti, €. 077 per utenza;
3. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore a €. 516,46. La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui al presente articolo effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi;
4. Gli importi di cui al comma 2, sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
5. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 31 aprile di ciascun anno mediante versamento a mezzo conto corrente postale intestato al Comune di San Vito Lo Capo.

#### **Art. 27**

##### **Maggiorazioni della tassa**

Ai sensi dell'art. 42, comma 2, per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

Ai sensi dell'art. 45, comma 4, per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 30 per cento se in prima categoria, del 20 per cento se in seconda categoria, del 10 per cento se in terza categoria.

Ai sensi dell'art. 45 comma 6, per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, la tariffa è maggiorata del 20 per cento per aree o spazi in prima categoria. Maggiorata del 10 per cento se in seconda categoria, ed a tariffa normale se in terza categoria.

#### **Art. 28**

##### **Riduzione della tassa permanente**

In ordine a quanto disposto dal D.Lgs 507/93 vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:

- 1) ai sensi dell'art.42, comma 5, per le superfici eccedenti i mq 1.000 la superficie è calcolata nella misura del 10%;

- 2) ai sensi dell'art.44, comma 1, e dell'art.45, comma 2, lettera c) per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, le tariffe sono ridotte del 70%;
- 3) ai sensi dell'art. 44, comma 2, la tariffa per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo è ridotta al 30%.
- 4) Ai sensi dell'art. 44, comma 6, per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a mq 9, calcolando l'eventuale superficie eccedente detto limite, in ragione del 10%.
- 5) ai sensi dell'art. 44, comma 7, per gli accessi carrabili o pedonali, esclusi dall'imposizione ai sensi del successivo terzo comma dell'art.31 del presente regolamento e per una superficie massima di mq 10, qualora su espressa richiesta degli aventi diritto, ed apposita concessione e/o autorizzazione della Amministrazione Comunale, e previo rilascio di apposito cartello segnaletico col quale si vieta la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi, compreso l'avente diritto di cui sopra, la tariffa ordinaria è ridotta al 50%.
- 6) ai sensi del comma 9 dell'art. 44, la tariffa è ridotta al 10% per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.
- 7) ai sensi dell'art. 44, comma 10, per i passi carrabili di accesso agli impianti per la distribuzione dei carburanti, la tassa è ridotta al 30%.

#### **Art. 29**

##### **Passi carrabili - Affrancazione dalla tassa**

Ai sensi dell'art. 44, comma 11, la tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

#### **Art. 30**

##### **Riduzione tassa temporanea**

Ai sensi dell'art. 45:

- comma 2/c, per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta ad 1/3;
- comma 3, per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30% e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza;
- comma 5, le tariffe sono ridotte al 50% per tutte le attività. Limitatamente all'anno 2015 le tariffe sono ridotte di un ulteriore 10%;
- comma 5 ed art. 42, comma 5, per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte dell'80 per cento: Inoltre, per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 mq., dal 25 per cento, per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., e del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.;
- comma 7, per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell'80%;

- comma 7 bis, le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50%.
- Per le occupazioni di suolo pubblico con struttura, dal 01 di novembre al 31 marzo la tariffa è ridotta di un ulteriore 50%.

**Art. 31**  
**Esenzione dalla tassa**

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art.49 del D.L. 507/93:
  - a. Le occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
  - b. Le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
  - c. Le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
  - d. Le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
  - e. Le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
  - f. Le occupazioni di aree cimiteriali;
  - g. Gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap;
  - h. Le aree di sosta cicli, espressamente limitate da apposita segnaletica e le aree pubbliche se espressamente previsto in appositi bandi di gara;
  - i. Le occupazioni su marciapiedi, con piante e fiori ornamentali, poste all'esterno delle abitazioni, dei negozi e degli esercizi commerciali, addossate alla propria parete, e le quali consentano il passaggio pedonale.
2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:
  - j. Commercio su aree pubbliche in forma itinerante: soste fino a 60 minuti;
  - k. Occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;
  - l. Occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.
  - m. Le occupazioni di suolo pubblico regolarmente autorizzato senza strutture, per il periodo compreso dal 01 novembre al 31 marzo.
  - n. Le occupazioni di suolo pubblico per eventi o manifestazioni di interesse pubblico individuate con apposita delibera di Giunta Municipale.

Le occupazioni di cui ai punti d), e) dei primi due capoversi, devono ottenere il preventivo N.O. del comando dei VV. UU.

## **Art. 32** **Sanzioni**

Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 12 del D.Lgs 473/1997.

Per l'omessa presentazione della denuncia, si applica la sanzione amministrativa massima pari al 100% dell'ammontare della tassa dovuta, con un minimo di € 51,65 (cinquantuno/65);

- a) Per infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa minima del 50% della maggiore tassa dovuta;
- b) Le sanzioni sopra indicate alle lettere a-b sono ridotte ad  $\frac{1}{4}$  se entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene l'adesione del contribuente con il pagamento della tassa se dovuta e della sanzione.

Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non influenti sulla determinazione del tributo, si applica la sanzione amministrativa minima di €. 51,65 (cinquantuno/65).

Per omesso, parziale o totale e per il tardivo pagamento nel termine previsto della tassa si applica una sanzione amministrativa del 30% di ogni importo non versato;

Per i versamenti mancanti degli elementi necessari all'identificazione del soggetto e all'identificazione dell'imputazione della somma versata si applica la sanzione amministrativa minima di €. 103,29 (centotre/29);

La misura degli interessi è determinata secondo le disposizioni impartite dal comma 165 della legge n. 296 del 27/12/2006.

In caso di occupazioni abusive si applicano oltre le sanzioni innanzi previste quelle accessorie previste dall'art.20 commi 4 e 5 del D.L. 30 aprile 92 n° 285 e sue modifiche ed integrazioni (codice della strada).

In caso di riscontrato abuso di occupazioni di aree di suolo pubblico con sedie tavoli ed arredi vari, eccedenti:

- a) Fino ad un massimo di 2 metri quadri rispetto all'area autorizzata fatte salve le sanzioni pecuniarie ed accessorie stabilite ai commi precedenti del presente articolo, viene combinata una sanzione pecuniaria pari ad euro 200,00
- b) Superiore ai 2 metri quadri rispetto all'area autorizzata, fatte salve le sanzioni pecuniarie ed accessorie stabiliti ai commi precedenti del presente articolo, viene combinata una sanzione pecuniaria pari ad euro 450,00.

Resta salva l'applicazione di quanto in generale previsto dalla legge 24 novembre 1981 n. 689 ed in particolare della possibilità, ai sensi dell'art.13 della medesima legge, per gli organi accertatori, di procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione o che ne sono il prodotto.

Nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico, fatti salvi i provvedimenti di cui agli art. 633 e 639 C.P. qualora la fattispecie costituisca più grave reato, resta, altresì, applicabile, dal personale preposto ai controlli, come anzi detto, l'art 20 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada) e successive modificazioni comprensivo delle previsioni di cui all'art. 3 commi 16 e 17 della legge 94/2009 che stabiliscono che il Sindaco possa ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.

Medesime suddette disposizioni si applicano anche nel caso in cui l'esercente ometta di adempiere agli obblighi inerenti alla pulizia ed al decoro degli spazi pubblici antistanti l'esercizio.

Se si tratta di occupazione ai fini di commercio, copia del relativo verbale di accertamento è trasmessa, a cura dell'ufficio accertatore, al Comando della Guardia di Finanza competente per il territorio ai sensi dell'art. 36 ultimo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n 600.

- c) In caso di riscontrata recidività l'ammontare della sanzione pecuniaria ulteriore a quella prevista dal precedente comma 2 del presente articolo, viene raddoppiata.
- d) In caso di ulteriore reiterazione la concessione Comunale rilasciata al titolare verrà revocata mediante atto specifico.
- e) La decadenza della concessione intervenuta ai sensi dell'articolo 6 del presente regolamento comporta l'equiparazione delle occupazioni eventualmente protrate senza titolo o effettuate in difformità all'atto di concessione, a quelle abusive, con l'applicazione delle sanzioni accessorie stabilite nel presente articolo.

### **Art. 33**

#### **Versamento della tassa**

1. Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l'intero anno del rilascio della concessione c/o autorizzazione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione c/o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo.
2. Negli anni successivi a quello del rilascio in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato nel mese di Gennaio.
3. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del comune, con arrotondamento a un Euro per difetto se la frazione non è superiore a zero,cinquanta centesimi o per eccesso se è superiore.
4. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione di apposito modulo di versamento in conto corrente, da effettuarsi in concomitanza al rilascio del relativo atto di concessione c/o autorizzazione.

### **Art. 34**

#### **Rateizzazione**

1. Per le occupazioni permanenti la tassa, se d'importo superiore a Euro 258,22 può essere corrisposta in quattro rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre dell'anno di riferimento del tributo. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse; qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 31 luglio, la rateizzazione può essere effettuata in due rate di uguale importo avente scadenza, rispettivamente, nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno, ovvero, se l'occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data di cessazione medesima;
2. Per le occupazioni temporanee la tassa, se d'importo superiore a Euro 258,22 e per un periodo superiore a 30 giorni, può essere corrisposta in due rate, di uguale importo, aventi scadenza, rispettivamente, una prima del rilascio dell'autorizzazione per

l'occupazione e l'altra prima della scadenza della metà del periodo di occupazione richiesto.

3. La rateizzazione della tassa di occupazione temporanea può essere consentita a coloro che abbiano ottenuto, nei 3 anni precedenti, autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico e che sono in regola con i pagamenti;

#### **Art. 35**

##### **Rimborsi**

I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

#### **Art. 36**

##### **Ruoli coattivi**

1. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 dei D.P.R. n. 43 del 28 gennaio 1988, in un'unica soluzione.
2. Si applica l'art. 2752 del codice civile.

#### **ART. 37**

##### **Abrogazione norme precedenti**

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento Comunale si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dall'Amministrazione Comunale:

- a) il regolamento Comunale approvato con delibera consiliare n° 44 del 27 12 2010
- b) le modifiche apportate al regolamento approvate con delibera consiliare n° 11 del 10 04 2012
- c) le modifiche apportate al regolamento approvate con delibera consiliare n° 18 del 24 04 2014
- d) tutte le norme e/o articoli presenti in altri regolamenti comunali che risultano palesemente in contrasto col presente regolamento.

#### **ART. 38**

##### **Disciplina transitoria**

Le concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o private gravati da servitù pubblica rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento automaticamente decadono dall'entrata in vigore dello stesso, ad esclusione delle concessioni che non siano in contrasto con le prescrizioni tecnico amministrative del presente regolamento.

I titolari delle concessioni di cui al precedente comma dovranno adeguarsi ed uniformarsi alle nuove prescrizioni del presente regolamento entro e non oltre il 31 marzo 2015.

Il presente Regolamento sarà oggetto di ulteriore modifica per adeguarlo alle disposizioni contenute nell'art.11 del D.L.g.s. n° 23/2011 con il quale si introduce, l'imposta Municipale secondaria. Altresì nelle more dell'approvazione del nuovo testo di regolamento i versamenti effettuati dai soggetti passivi saranno ritenuti in acconto e conguagliati con le nuove disposizioni in occasione del versamento della rata finale.

#### **ART. 39**

##### **Entrata in vigore**

Il presente Regolamento, divenuto esecutivo ai sensi dell'art.46 della legge n. 142/90, è pubblicato all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi e sul sito istituzionale del

Comune. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento vengono applicate le leggi attualmente vigenti.

**OCCUPAZIONI PERMANENTI****TABELLA A**

CATEGORIA ADOTTATA.	MISURA DELLA TARIFFA D.L.507/93		TARIFFA
	MINIMA PER MQ.	MASSIMA PER MQ.	

---

I	17,56	26,34	26,34
2			22,39
3			18,44

**OCCUPAZIONI TEMPORANEE****TABELLA B**

---

CATEGORIA ADOTTATA.	MISURA DELLA TARIFFA D.L.507/93		TARIFFA
	MINIMA PER MQ.	MASSIMA PER MQ.	

---

I	1,03	2,06	2,06
2			1,76
3			1,45

**TABELLA C****SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN CATEGORIA  
(Art. 14 del Regolamento)****CATEGORIA I**

- Tutta l'area circoscritta a Nord dalla via Pier Santi Mattarella via Mondello via Giardini via Valenti fino alla spiaggia

**CATEGORIA II**

- Tutta la rimanente area circoscritta A Sud dalle via Pier Santi Mattarella, Mondello, Giardini.

**CATEGORIA III**

- Frazioni di Makari e Castelluzzo.



**TABELLA D**  
**NORME TECNICHE PER GLI ARREDI**

**ALLEGATI ALLA PRESENTE TABELLA N° 6 RENDERS INDICATIVI DI  
MODALITA' DI OCCUPAZIONE**

<p><b>Dehors</b></p>		<p>I Dehors previsti per le sole attività “food” relativamente ai soli esercizi pubblici di somministrazione di bevande ed alimenti, dovranno essere realizzati con struttura in ferro micaceo, di colore antracite a grana grossa, o in acciaio satinato, o in legno di colore bianco spazzolato con trasparenza delle venature, mantenendo sempre un andamento lineare e profili di travi e pilastri limitati di sezione.</p> <p>I laterali potranno essere realizzati in vetro infrangibile e le coperture, con uno strato di incannucciato naturale, coperto da policarbonato compatto trasparente, con leggera pendenza sulla parte esterna.</p> <p>I dehors non potranno avere altezza superiore a mt. 2.70 dal piano di calpestio interno.</p> <p>Negli interni dei dehors dovranno essere previsti vasi ornamentali con piante e fiori.</p>
<p><b>Tende retraibili</b></p>		<p>Le tende retraibili sia per le attività “food” e “no food” dovranno essere realizzate in tela di colore bianco e senza scritte pubblicitarie con esclusione del nome della ditta, con terminali retti senza orlature, di larghezza massima <b>30 cm</b>. Le tende retraibili di colore bianco potranno essere autorizzate solamente per gli accessi dell’attività, per una larghezza non superiore a metri uno per lato rispetto agli accessi, in estensione non potranno superare il limite del marciapiede.</p>

<b>Ombrelloni</b>		<p>Gli ombrelloni saranno caratterizzati da strutture in legno o in ferro di colore bianco o antracite, o acciaio. La tela di copertura sarà di colore bianco</p> <p>Misure massime degli ombrelloni: altezza metri 3,50 e diametro metri 4. Per le sole piazze pubbliche potranno essere utilizzati ombrelloni di misura maggiore.</p>
<b>Pedane</b>		<p>Le pavimentazioni delle pedane saranno realizzate in listoni in legno per esterni posti in opera in modo regolare, ispezionabili in corrispondenza di qualsiasi tipo di pozzetto e/o griglia.</p> <p>Il pavimento in legno per esterni potrà essere caratterizzato dal sistema di aggancio e sgancio rapido che permette un montaggio estremamente facile.</p> <p>E' prevista la collocazione di pedane in legno solo su sede stradale e di altezza pari al marciapiede.</p> <p>Per le attività "food" la perimetrazione dell'area occupata su sede stradale con o senza pedane dovrà essere realizzata necessariamente da vasi ornamentali con piante e fiori, oppure con perimetrazione in lastre di vetro infrangibile di altezza non superiore a metri 1,20 e di lunghezza non superiore a metri 1,50, intervallati da vasi con piante e fiori di larghezza non inferiore a cm 50 e di altezza non inferiori all'altezza del vetro, senza mai</p>

		ostacolare la visuale del locale e l'area in concessione.
<b>Elementi di arredo Sedie, divanetti,panche e tavoli</b>		<p>Sono esclusi l'utilizzo di pvc e materiali plastici in genere ad eccezione di materiale plastico di pregio e design, è inoltre escluso l'arredo riportante scritte pubblicitarie in genere. È ammesso il solo uso del logo dell'esercizio di modeste dimensioni. Sono ammessi inoltre arredi in legno riciclato di particolare design. Tutti gli arredi dovranno essere posizionati all'interno dell'area in concessione compresi i vasi con piante e fiori.</p> <p>Viene inoltre consentito l'utilizzo di elementi con struttura in legno o rattan di colore naturale, sabbia, bianco o antracite e cuscineria. Le panche non potranno essere di lunghezza superiore a mt 2.</p>
<b>Illuminazione</b>		<p>L'illuminazione potrà sfruttare la pavimentazione delle pedane ed essere pertanto caratterizzata da corpi illuminanti incassati a pavimento. Questi potranno essere direzionabili ed avere un effetto soffuso a luce calda rivolta sulle piante. Altra tipologia di illuminazione potrà localizzarsi a parete o in corrispondenza delle strutture di copertura o al di sotto di esse ed essere caratterizzata sempre da luce calda e soffusa. L'illuminazione dovrà riguardare la sola area in concessione e non potrà essere diretta con faretti ecc. su sede stradale o su altra occupazione.</p>
<b>Vasi e fioriere</b>		La sistemazione di piante ad

		<p>ornamento o delimitazione degli spazi deve essere realizzata in modo da lasciare libera la visuale dell'area in concessione sia frontale che laterale.</p> <p>I vasi e le fioriere di arredo dovranno avere forme squadrate, circolari o di particolare design e dovranno essere in materiale plastico a mescola di colore bianco, in legno o in terracotta naturale.</p>
<p><b>Insegne e Pubblicità</b></p> <p>La progettazione grafica di elementi pubblicitari si basa sull'utilizzo di strutture leggere e ad impatto visivo basso e sull'impiego di colori standard: grigio, nero, rosso e azzurro.</p> <p>Fanno eccezione i colori utilizzati da marchi autorizzati e registrati e franchising.</p> <p>E' consentito inoltre l'utilizzo del logo caratteristico dei diversi esercizi commerciali. Vengono individuate le seguenti categorie di elementi inerenti la progettazione grafica:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Insegne</li> <li>2. Menù/listino</li> <li>3. Pubblicità</li> </ol>		<p><b>1.INSEGNE</b></p> <p>E' consentita la collocazione di insegne pubblicitarie secondo le seguenti prescrizioni:</p> <p><b>Posizione:</b> Le insegne potranno essere collocate solo all'interno dell'area in concessione o in corrispondenza dei suoi limiti senza invadere in alcun caso il suolo pubblico. La posizione non dovrà inoltre superare l'altezza del limite inferiore delle strutture di copertura. E' inoltre consentita la localizzazione di una sola insegna per lato dell'esercizio commerciale, se pertanto questo si sviluppa con un solo affaccio sul suolo pubblico, sarà consentita la collocazione di una sola insegna. Il supporto consentito dovrà essere in materiale plastico, in legno, in ferro, in ceramica o in tessuto ignifugo in modo da non avere un forte impatto visivo.</p> <p>Sulle pareti in vetro del dehors potrà essere apposto con adesivo il logo distintivo e/o il nome dell'azienda.</p> <p>Viene esclusa ogni altra tipologia di scritta realizzate su teli di coperture, su ombrelloni, su fioriere, su</p>

		<p>elementi divisori o su altro tipo di supporto non indicato dal regolamento.</p> <p><b>Dimensioni</b>  possono essere realizzate con forme differenti. Si indica pertanto ingombro massimo di <b>70x100</b> cm di superficie da utilizzare nella maniera opportuna.</p> <p><b>2.MENU'/LISTINO PREZZI</b>  E' consentita la collocazione di menù secondo le seguenti prescrizioni:  I menù di altezza non superiore a mt 1.70, potranno essere collocati solo all'interno dell'area in concessione o in corrispondenza dei suoi limiti senza invadere in alcun caso il suolo pubblico.  E' inoltre consentita la localizzazione di un solo menù per esercizio commerciale.</p> <p><b>3. PUBBLICITA'</b> Non è permessa la collocazione di nessun elemento pubblicitario se non appartenente alle categorie sopra descritte e regolamentate e se non preventivamente autorizzato.</p> <p><b>4. SCHERMI E PROIEZIONI</b>  E' vietata, in generale, la collocazione e l'uso di proiettori e schermi televisivi sul suolo pubblico fatta eccezione per le ditte che, sull'area in propria concessione, svolgono l'attività di promozione turistica, di agenzia di pubblicità, locali di somministrazione che effettuano spettacoli o intrattenimenti vari, con l'uso</p>
--	--	---

		<p>di impianti video ed amplificatori regolarmente autorizzati.</p> <p>Solo per eventi particolari, limitatamente alla loro durata e previa autorizzazione da parte del Comune potranno essere collocati sul suolo pubblico ulteriori proiettori e schermi televisivi, purchè vengano rimossi al termine dell'evento.</p>
--	--	---